CAMERA DEI DEPUTATI N. 2834

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 12 novembre 1970

Nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e le successive circolari ministeriali, avevano il preciso fine di vietare lo sfruttamento della mano d'opera mediante il ricorso a talune forme di appalto per mere prestazioni di lavoro.

Si rileva, invece, che il lavoratori, specie nelle imprese che esercitano un pubblico servizio, hanno dovuto sviluppare, nell'arco di 10 anni dall'entrata in vigore della legge, decine di migliaia di ore di sciopero per far rispettare – non sempre con esito positivo – quello che dovrebbe essere ormai definitivamente acquisito nella sfera di applicazione del citato provvedimento.

Lavori complementari al ciclo produttivo ma strettamente connessi ad esso, come ad esempio i lavori riguardanti il funzionamento delle mense aziendali, i lavori di pulizia dei locali delle aziende e gran parte dei lavori che sono propri dell'esercizio vengono tuttora affidati in appalto o in sub-appalto ad imprese di comodo, con il risultato che i lavoratori vengono retribuiti con salari di fame e devono nel contempo lavorare fianco a fianco con i lavoratori delle aziende appaltanti.

In un ente di diritto pubblico, ad esempio, qual è l'ENEL, dove i locali delle mense aziendali così come le relative attrezzature sono di proprietà dell'ente, diventa palese che i relativi lavoratori devono essere considerati nelle medesime condizioni del personale dell'ente ed inquadrati, quindi, secondo il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro essendo fuori discussione il carattere di continuità del lavoro svolto.

Appare evidente la aperta violazione dell'articolo 1 della legge 1369 che prescrive il divieto alle mere prestazioni di mano d'opera in quanto il datore di lavoro non fa altro che mercanteggiare sul personale che in effetti dipende esclusivamente dall'ente sia per la qualità, che per la quantità di lavoro. Nello stesso ente, paradossalmente, vengono affidati lavori in appalto, che l'ente stesso a mezzo della sua struttura organizzativa può eseguire; ad esempio per quanto riguarda gli elettrodotti a 150 KW tutti i lavori complementari quali l'esecuzione dei rilievi, dei tracciati e dei lavori di esproprio vengono affidati ad imprese esterne. Per quanto riguarda i rilievi ed i tracciati il lavoro eseguito dall'impresa appaltatrice, proprio perché espletato con la fretta e la sommarietà che consentano l'aumento dei margini di guadagno, è spesso superficiale ed impreciso. Per-

tanto il personale dell'ente, che assiste ai lavori è costretto ad effettuare un attento controllo e spesso a rettificare e modificare gli elaborati eseguiti in base agli elementi forniti dalle imprese.

La proposta di legge che si sottopone al vostro esame tende appunto a definire, limitatamente all'ambito delle aziende che esercitano un pubblico servizio, la portata ed il campo di applicazione della legge, eliminando così ogni dubbio interpretativo, e, quindi, anche le cause dei numerosi conflitti sociali che si sono verificati.

In particolare si propone la estensione della disciplina della legge 1369 a tutti quei casi che presentano caratteristiche analoghe agli esempi considerati nell'articolo 3, secondo comma, in modo da garantire parità di trattamento a tutti i lavoratori che svolgono un tipo di attività lavorativa uguale o analoga a quella già tutelata dalla legge medesima. Si tende altresì a colmare le lacune o ad eliminare i dubbi interpretativi di talune norme che hanno dato adito a grosse controversie.

È facile immaginare ad esempio come le imprese, attraverso i cosiddetti capitolati di appalto, pur aggiundicandosi lavori per centinaia di milioni riescono a spezzettarne ogni qualvolta lo ritengono utile, i lavori stessi facendoli apparire opera di breve durata oppure facendo passare per manutenzione straordinaria, anche opere di normale periodicità.

Si vuole in sostanza realizzare una normativa chiara che riduca ed elimini le cause di conflitto in un settore estremamente delicato come quello dei servizi pubblici e comunque tale da evitare ingiustificate speculazioni in danno dei lavoratori.

Le modificazioni proposte all'articolo 5 tendono infine a coordinare il testo con la nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 3 e a fornire una normativa che elimini ogni residua incertezza di interpretazione.

I lavoratori interessati attendono con fiducia dal Parlamento un atto di giustizia che valga a ripagarli dei sacrifici sofferti ed a cancellare una posizione di umiliante inferiorità e di discriminazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per ogni attività avente carattere di continuità o di normale periodicità quali: esanzione, installazione e lettura di contatori, lavori di riparazione e taratura contatori e altri strumenti di misura, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti e impianti di apparecchi, costruzione e rifacimenti di colonne montanti e di reti di distribuzione a tensione non superiore a 150 KW, ivi compresi i lavori complementari di rilievi, tracciati e di espropriazioni, posa e sviluppo di rete telefonica primaria e secondaria, posa completa dal distributore all'apparecchio telefonico di impianti di abbonati, installazione di speciali impianti interni telefonici, installazione di condotte stradali per l'ampliamento di reti di distribuzione di gas e acqua, nonché le mense, gli spacci e la pulizia dei locali adibiti ad uso industriale e di ufficio, e tutti gli altri lavori di cui all'annessa tabella A con le limitazioni previste nella nota esplicativa ».

ART. 2.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) agli appalti per installazione o montaggio di impianti e macchinari che non abbiano carattere di continuità o di normale periodicità.

c) agli appalti di lavori di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, che comportano prestazioni saltuarie ed occasionali, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti l'esclusione della disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere preventivamente autorizzata, di volta in volta dall'Ispettorato del lavoro competente, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

La lettera *f*) dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è abrogata.

TABELLA A

ELENCO DEI LAVORI DI ESERCIZIO AI QUALI SI ESTENDE LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1369, COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, SEMPRE CHE VENGANO ESPLETATI CON CARATTERE DI CONTINUITÀ E RICHIEDANO LA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI AD ESSI ADIBITI

1. – NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI.

** Installazioni e montaggio presso l'utenza di apparecchi di misura e controllo e loro recupero.

** Costruzione di derivazioni utenze a bassa tensione e colonne montanti.

** Costruzione e rifacimento di reti aeree di bassa tensione.

** Costruzione di nuove linee di media tensione (fino a 30.000 Volt compresa) e di lunghezza non superiore a 3 chilometri.

Rifacimento o spostamento di linee aeree di media tensione entro il limite di lunghezza di 5 chilometri.

Maggiorazione della sezione dei conduttori di linee aeree di media tensione senza necessità di sostituire sostegni.

** Costruzione di linee telefoniche di lunghezza non superiore a 3 chilometri.

** Costruzione delle messe a terra relative agli impianti di cui sopra.

Espropri e liquidazione servitù e danni relativi agli impianti di cui sopra.

** Scavo e posa cavo per prese di utenza a bassa tensione derivate da altri cavi e cabine in esercizio fino ad una lunghezza di una cinquantina di metri.

** Posa cavi a media e bassa tensione in cunicoli e/o gallerie già predisposte e comunque allorquando la posa del cavo può avvenire in modo disgiunto dallo scavo.

** Esecuzione di giunti e terminali per cavi elettrici e telefonici salvo casi speciali o nei quali sia richiesto intervento di personale particolarmente specializzato.

** Montaggio elettrico delle cabine di distribuzione in muratura e da palo fino alla tensione di 30.000 Volt compresa, completo dei relativi impianti di messa a terra.

** Costruzione ed estendimenti di impianti di pubblica illuminazione che non comportino la installazione di più di 20 centri luminosi.

Ricambio e sostituzione di corpi illuminanti anche di tipo diverso purché ciò non comporti variazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti preesistenti.

Rifacimento di impianti di pubblica illuminazione già in esercizio nei limiti di 40 centri luminosi.

Installazione, smontaggio quadri di misura e controllo, ovvero semplici apparecchi di misura e controllo, idraulici, termici ed elettrici salvo che si tratti di operare nell'ambito di stazioni centrali o in particolari casi in cui le installazioni di apparecchi di misura e controllo richiedano l'intervento di ditte specializzate.

Montaggio macchinario, apparecchiature e incastellature in centrali, stazioni e impianti in esercizio nel caso in cui non sia necessario intervento di personale di ditte specializzate.

2. – MANUTENZIONE ORDINARIA.

Prove spinterometriche.

Sostituzione di isolatori e di armature.

Sostituzione di una o più campate di linee entro i limiti di cui al paragrafo 1.

Sostituzione di sostegni delle linee entro i limiti di cui al paragrafo 1 e in generale tutto quanto serve per il mantenimento in perfetta efficienza delle linee compresi gli impianti di messa a terra.

Ricerca guasti e riparazioni cavi di bassa tensione e media tensione.

Sorveglianza delle reti salvo i casi dei segnalatori, avvisatori, accenditori ed equivalenti che non eseguono lavori o ispezioni su reti.

Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

Ricambio di lampade della pubblica illuminazione.

Manutenzione e carica di interruttori orari.

Tutto quanto richiesto per il mantenimento e l'efficienza di macchine statiche e rotanti (compresa la normale revisione periodica), di quadri ad alta e bassa tensione, di apparecchiature di comando, di misure e protezione, di impianti di messa a terra nonché delle opere accessorie e sussidiarie degli impianti (decauville, funivie, teleferiche, piani inclinati, carri ponte, mezzi di sollevamento in genere, strade di accesso, piazzali) purché tali da non richiedere l'intervento del costruttore o di ditte similari.

Operazioni di carica, controllo densità e rabboccamento acqua distillata nelle batterie di accumulatori.

Sgrigliatura, rimozione foglie e corpi estranei sempreché non siano determinati da eventi eccezionali.

Piccola manutenzione di edifici industriali e civili ove non sia necessario l'intervento di personale specializzato. Non sono comunque ammessi in alcun caso i contratti « aperti ».

Manutenzione, controllo periodico impianti antincendio ed impianti distribuzione carburante automezzi, motomezzi, natanti, ecc., sempreché non siano affidati a ditte specializzate.

Riparazione e manutenzione automezzi, motomezzi e natanti salvo che sia necessario ricorrere ad officine specializzate o salvo che si tratti di interventi occasionali sopratutto per mezzi dislocati in centri periferici.

3. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

di linee elettriche in proprio, salvo casi eccezionali dovuti ad eventi imprevedibili;

di cabine di distribuzione fino alla tensione di 30.000 Volt compresa, salvo casi eccezionali dovuti ad eventi imprevedibili;

di apparecchiature, macchinari idraulici, termici ed elettrici, caldaie, accessori e mezzi sussidiari in centrali stazioni e cabine, salvo il caso in cui sia richiesto l'intervento di ditte specializzate;

verniciature di opere metalliche, salvo che riguardi lavori rilevanti (serbatoi, palificazioni, condotte, ecc.) che possono essere affidati a terzi in forma di singoli appalti.

4. – LETTURE, SANZIONI E DISTACCHI PER MOROSITÀ.

5. – ACQUISIZIONE E STIPULAZIONE NUOVI CONTRATTI PER FORNITURE ENERGIA.

6. – RIPRISTINO FORNITURA STAGIONALE DI ENERGIA SALVO I CASI ECCEZIONALI GIÀ IN ATTO FINO ALLA LORO PERMANENZA.

7. – TRASPORTI.

Trasporto, compreso carico e scarico di materiale, macchinari ed apparecchiature, salvo che venga effetuato per movimento di grande quantità di materiali o che si tratti di trasporti speciali di emergenza.

Movimento scorie all'interno di centrali termoelettriche fino al luogo di raccolta delle stesse nell'ambito dell'impianto.

Corrispondenza, plichi, libri di letture, disegni, ecc., salvo che sia effettuato a mezzo di agenzie od organizzazioni specializzate che non operano esclusivamente per conto dell'ENEL.

Trasporto di persone che comporti la piena occupazione giornaliera dell'autista addetto.

8. – DERAMIFICAZIONE E SBOSCAMENTO LUNGO LE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE, FATTA ECCEZIONE PER LE OPERE AFFERENTI ALLE LINEE NUOVE APPALTABILI O ALLE LINEE, SIA NUOVE CHE IN ESERCIZIO, OVE SIA NECESSARIO L'INTERVENTO DI PERSONALE ESPERTO.

9. – PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD USO INDUSTRIALE, NONCHÉ DI UFFICI E DI ALTRI LOCALI DI USO COMUNE NON ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO INDUSTRIALE.

10. – SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DI MACCHINE PER IL CENTRO MECCANOGRAFICO PRESO A NOLEGGIO DA TERZI, A MENO CHE TALE SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE NON SIA GIÀ STATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI NOLEGGIO, NONCHÉ ELABORAZIONE DI DATI STATISTICI, SALVO CHE NON SIA CONSEGUENTE AD INCHIESTE PARTICOLARI OD ECCEZIONALI.

11. – MENSE, SPACCI, DORMITORI.

12. – VIGILANZA E CUSTODIA DIURNA E NOTTURNA DI UFFICI E IMPIANTI, NEL CASO IN CUI IL PERSONALE DEBBA SVOLGERE IL SUO LAVORO ALL'INTERNO E/O ALL'ESTERNO DEGLI UFFICI E DEGLI IMPIANTI IN MODO CONTINUO ED ESCLUSIVO AL SERVIZIO DELL'ENTE.

Nota esplicativa. — Le nuove costruzioni di impianti di bassa e media tensione, comprendenti i lavori contrassegnati ** possono essere appaltate allorquando per la loro rilevante entità e non ricorrenza non possono essere effettuate con la normale organizzazione aziendale (come, ad esempio, le costruzioni per la fornitura di energia in zone che ne sono sprovviste, le costruzioni per l'adeguamento degli impianti imposto da opere pubbliche).